

## SEZIONE II

### - Statuti

#### UNIONE DEI COMUNI DEI TRE COLLI

##### **Modifiche Statuto Unione dei Comuni dei Tre Colli.**

Il testo dell'art. 5 dello Statuto è sostituito dal seguente:

##### *Art. 5 - Funzioni e servizi*

L'Unione svolge per i tre comuni le seguenti funzioni:

organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente, la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovramunicipale;

attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, in conformità alla normativa regionale vigente;

l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, ivi compresa la gestione dei servizi di nidi d'infanzia;

polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Le funzioni di cui alle lettere e), g) ed h) del comma 1 del presente articolo, sono attivate a decorrere dal 30 dicembre 2012.

I termini di decorrenza per l'esercizio delle altre funzioni sono stabiliti tramite appositi atti deliberativi consiliari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Il testo dell'art. 6 dello Statuto è sostituito dal seguente:

##### *Art. 6 - Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti*

I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, tramite apposita convenzione, l'esercizio di tutte le funzio-

ni e servizi di competenza degli Enti locali o attribuiti dalla Regione o dallo Stato, in base alle discipline vigenti.

I Comuni aderenti possono altresì conferire all'Unione funzioni e compiti di rappresentanza generale nell'interesse dei Comuni facenti parte dell'Unione."

Il titolo dell'art. 7 è sostituito dal seguente: "Funzioni e servizi esercitati per altri enti".

All'art. 7, comma 1, primo alinea, dopo le parole "...ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 267 del 18.08.2000" sono aggiunte le seguenti "...e dell'art. 20 della L.R. n. 68/2011".

All'art. 7, comma 2, dopo le parole "...art. 30, comma 1, del TUEL,...", sono aggiunte le seguenti "...e dell'art. 20 della L.R. n. 68/2011,...".

L'art. 7, comma 3, dello Statuto, è sostituito dal seguente: "3. Ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 68/2011, l'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei Comuni associati. Le funzioni da assumere devono avere riguardo a compiti amministrativi, attività o servizi di interesse comune, la cui integrazione con le funzioni esercitate dall'Unione consente di perseguire sinergie o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento dei servizi per i cittadini. L'assunzione delle funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati, approvata dal consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti, e con il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati; ai fini della stipula della relativa convenzione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della L.R. n. 68/2011".

All'art. 7 dello statuto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "4. "L'unione può stipulare convenzioni con altri enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia."

I commi 1, 2, 3 e 7 dell'art. 8 sono abrogati.

Il comma 3 dell'art. 9 è abrogato.

Il comma 3 dell'art. 10 è abrogato.

Al comma 1, primo alinea, dell'art. 11, il termine "convenzioni" è sostituito dal termine "funzioni".

Al comma 2, lett. d) dell'art. 14, le parole "all'interno delle convenzioni" sono sostituite dalle seguenti "all'unanimità dalla Giunta dell'Unione".

L'art. 63, comma 5, dello statuto è abrogato.

L'art. 59 dello statuto è abrogato.